



interpreta

analisi applicata della normativa

**Workshop
Regionale**

**Il contratto
di rete**

**Aspetti
civilistici e
fiscali**

Bologna, 3 aprile 2012



... Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ...



... La rete di imprese è un contratto che nasce sul presupposto di una relazione organizzata tra imprese fondata sulla complementarità tra i partecipanti e finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni


(consente alle imprese partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e, in questo modo, rafforzare la competitività dell'azienda)




... .. La rete di imprese offre la possibilità di coniugare autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire “ risorse e conoscenze” che consentano il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti unitariamente da tutti i partecipanti




Altra funzione del contratto di rete è la definizione delle “regole” utili al raggiungimento dello scopo (accrescere la capacità innovativa e la competitività)



Il contratto di rete è di fatto anche una autoregolamentazione tra le parti sulle modalità di definizione dello “stare insieme”



Il contratto di rete fornisce certezza giuridica a forme di collaborazione spontanee tra imprese dotandole di uno strumento agile e snello finalizzato alla realizzazione comune di progetti innovativi e di sinergie altrimenti difficilmente sostenibili



Il contratto di rete è regolamentato dalla L. 33/2009 (commi da 4 ter a 4 quinquies) e dalla L. 122/2010 (Art. 42)

Il legislatore ha voluto dotare il contratto di rete di caratteristiche maggiormente competitive, prevedendo benefici e agevolazioni anche di carattere fiscale



La “Rete di imprese” non è ha personalità giuridica!

Conseguentemente con la rete non si crea un nuovo soggetto giuridico ed economico

L’assenza di personalità giuridica non impedisce lo svolgimento da parte del contratto di rete di una attività esterna senza la quale sarebbe difficile realizzare il programma di rete

Il contratto di rete quindi è in grado di gestire rapporti con i terzi e di attivare rapporti giuridici per conto dei partecipanti.



Funzioni del contratto di rete

Coordinamento, strumentali, dare opportunità progettuali

Sviluppo di funzioni avanzate condivise dalla rete (produzione, progettazione, logistica, servizi connessi, ecc.) / Ricerche di mercato e/o attività di marketing in genere / Rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche / **Progetti di ricerca e sviluppo** / **Scambio di informazioni e know-how tecnologico e commerciale** / Centrale acquisti / Realizzazione di attività di servizio comuni per l'innovazione delle imprese / **Gestione di un marchio comune** / Valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità / **Sviluppo di prodotti/servizi che consentano l'ampliamento del mercato e dei canali distributivi, anche attraverso la creazione e promozione di un marchio di rete** / **Progetti di internazionalizzazione** / **Creazione di reti commerciali** / **Promozione di prodotti italiani su mercati stranieri** / Promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità in Italia ed all'estero



Soggetti partecipanti: imprenditori

Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento o dalla localizzazione territoriale

Sono quindi ammesse:

- **sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di imprese non residenti**
- **sia le imprese in CO-GE che le imprese in CO-SE**

Non possono partecipare:

- i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi
- Istituti di ricerca, Università e più in generale enti non commerciali
- imprese estere senza stabile organizzazione in Italia



Scopo/Causa: accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato

Presupposti:

- predisposizione di un programma comune (oggetto del contratto)
 - **modalità di collaborazione**
 - **scambio di informazioni/prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica**
 - **esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto delle singole imprese**

L' "oggetto" del programma di rete può dunque consistere in attività di tipo commerciale, industriale, di ricerca e sviluppo e in qualsiasi altra attività che abbia attinenza con quelle delle imprese partecipanti.

Le imprese partecipanti possono svolgere sia attività simili o complementari che attività diverse, realizzando così sinergie ed economie di scala attraverso una integrazione di processi produttivi o di fornitura di servizi.



Istituzione “Fondo patrimoniale comune”

Dotare il contratto di rete di un “Patrimonio” non è un obbligo ma una possibilità lasciata alla libera scelta dei partecipanti

- obbligo se utilizzo agevolazione fiscale
- opportuno per agevolare la gestione interna tra i partecipanti in caso di costituzione con apporto di denaro

I conferimenti possono essere

- di denaro
- di beni
- di prestazione di servizi
- di diritto di utilizzo di beni materiali/immateriali

Nel contratto di rete devono essere indicati i criteri di valutazione



Nomina di un “Organo Comune” incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso

Dotare il contratto di rete di un “Organo Comune” non è un obbligo ma una possibilità lasciata alla libera scelta dei partecipanti

- l’istituzione è necessaria in presenza di attività che danno vita a rapporti comuni con i terzi esterni alla rete

Forme:

- persona fisica
- impresa
- persona giuridica di tipo societario
- comitato di gestione

Nel contratto di rete devono essere indicati i poteri di gestione e di rappresentanza e le regole relative alla sua eventuale sostituzione



Adempimenti pubblicitari

- Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
- il contratto è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (**semplificata la predisposizione delle pratiche del Registro Imprese per la iscrizione/modifica del contratto di rete**)
- il contratto è efficace da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari

N.B.: la “Rete di imprese” non è ha personalità giuridica!



Contenuti minimi del contratto

- Identificazione partecipanti originari
- Obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva e modalità concordate per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
- programma di rete
 - diritti e doveri dei partecipanti
 - modalità di realizzazione dello scopo comune
 - fondo patrimoniale comune: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e successivi e regole di gestione
 - la durata del contratto
 - le modalità di adesione di altre imprese
 - le cause di recesso
 - la definizione del soggetto che cura l'esecuzione del contratto (organo comune)
 - procedure decisionali delle imprese partecipanti



... Il contratto di rete non comporta l'estinzione né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo né l'attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso ...

La rete quindi non ha soggettività fiscale né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IVA:

Vantaggi >>>> no obblighi e adempimenti (e sanzioni)

Svantaggi >>>> difficoltà di gestione dei rapporti economici tra i partecipanti



La rete può essere titolare del codice fiscale (iscrizione all'Anagrafe Tributaria)

Vantaggi >>>> possibilità di apertura di un C/C intestato alla rete

Indicazione Registro Imprese se attribuito





... Sospensione di imposta sugli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete ...

Stanziamenti previsti per agevolazione fiscale

- 20.000.000 di euro per il 2011**
- 14.000.000 di euro per il 2012**
- 14.000.000 di euro per il 2013**

L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante a ciascuna impresa richiedente sulla base del rapporto tra l'ammontare dello stanziamento disponibile e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto

NO click day ma attribuzione proporzionale
La percentuale massima spettante è resa nota con appositi provvedimenti



Condizioni necessarie per fruire dell'agevolazione

- adesione (originaria o successiva) ad un contratto di Rete
- iscrizione nel registro delle imprese
- accantonamento ad apposita riserva degli utili o di parte di essi ed istituzione del fondo patrimoniale comune
- preventiva asseverazione del programma di rete

N.B.: L'asseverazione è rilasciata dagli Organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori



Utilizzo della Riserva vincolata

Realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di destinazione degli utili al Fondo patrimoniale

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- **costi per acquisto o utilizzo di beni (strumentali e non) e di servizi**
- **costi per l'utilizzo di personale**
- **“costi figurativi” relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete**



Investimenti “Contratto di rete

La disposizione normativa demanda al programma comune di rete l'individuazione degli investimenti che devono essere realizzati

La presenza di un contratto di rete che prevede l'istituzione di un fondo comune finalizzato a sostenere le spese iniziali e successivamente a finanziare le spese necessarie alla gestione del programma di rete è già da sola sufficiente a giustificare l'inerenza fiscale delle operazioni che saranno poste in essere dai partecipanti alla rete

I costi per gli investimenti necessari alla realizzazione del programma di rete possono essere sostenuti in comune tra le imprese aderenti al contratto di rete o da singole imprese



Gestione dei costi degli investimenti

Il sostenimento di costi è rilevante, ai fini IVA, IRAP e delle imposte sui redditi, solo in capo alle imprese che hanno aderito al contratto di rete

Lo stesso non assume pertanto rilevanza diretta in capo alla “Rete di imprese” tenuto conto della mancanza di soggettività fiscale della stessa

Le operazioni di acquisto non possono essere fatturate alla “Rete d’impresa” anche se in possesso del codice fiscale e nemmeno all’Organo comune che rappresenta la Rete



Gestione dei costi degli investimenti

Soluzioni alternative:

- pluralità di fatture ai singoli partecipanti nelle quali viene addebitato il costo di loro competenza direttamente dal cedente/prestatore
- fattura ad un singolo partecipante e “Rifatturazione” con riaddebito pro-quota da parte del singolo partecipante alle altre imprese aderenti sulla base di quanto definito nel contratto di rete o nei regolamenti interni
- fattura ad un singolo partecipante che sostiene interamente il costo e lo quantifica ai fini del conguaglio con gli altri partecipanti sulla base degli impegni assunti nel contratto di rete



Rapporti tra partecipanti

Rendicontazione a fini interni

- ripartizione dei profitti
- ripartizione dei costi

Rendicontazione a supporto dell'agevolazione fiscale

- è necessario dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, che i costi sono stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete

N.B.: la modalità di rendicontazione e la sua periodicità è definita di comune accordo tra i partecipanti

Grazie!



interpreta

analisi applicata della normativa



Interpreta S.r.l.
Via Malavolti, 5 - 41100 Modena
Tel 059.418.350 - Fax 059.418.398
E-mail: info@interpreta.it